



Autorità Nazionale Anticorruzione

Autorità Nazionale Anticorruzione

Prot. Uscita del 29/09/2015

Numero: 0124979

Ufficio: PRES - UPVS Ufficio Piani di vigilanza e vigilanze speciali

Il Dirigente

Al Responsabile dell'area tecnica

Del comune di Piazzola sul Brenta

Arch. Danilo Rossetto

piazzolasulbrenta@cert.ip-veneto.net

Oggetto: Indagine relativa all'affidamento del servizio distribuzione gas naturale - Affidamento incarichi professionali: prestazioni finalizzate alle valutazioni tecnico-economiche sulle infrastrutture di servizi rete, al supporto alle procedure di gara (predisposizione bandi, ecc.), consulenze in materia di riaffidamento del servizio riguardante gli ATEM della provincia di Padova - fascicolo n. 1265/2014.

Con riferimento all'indagine sulle modalità di affidamento, da parte dei comuni ricadenti negli ATEM PD1, PD2 e PD3, degli incarichi professionali in oggetto, indagine attivata dall'Autorità a seguito di numerosi esposti con cui il sig. Luciano Iodi ha segnalato che alcuni comuni ricadenti in quegli ATEM hanno proceduto all'affidamento dei servizi in questione tramite affidamento diretto, si rappresenta quanto segue.

Gli affidamenti di lavori, servizi e forniture, di qualunque importo essi siano, devono essere affidati ad operatori economici aventi i requisiti di capacità tecnica, economica e professionale adeguati all'importo del contratto e, nel caso di specie relativo a servizi tecnici, agli operatori economici è richiesto anche il requisito professionale.

La motivazione secondo cui i servizi in questione non rientrano tra quelli previsti dal capo IV del codice e non ricorrono le condizioni previste dall'art. 90 dello stesso codice non giustifica che il soggetto esecutore non debba possedere i requisiti professionali per l'espletamento del servizio, atteso che occorre in ogni caso che il soggetto affidatario, indipendentemente dalla categoria soggettiva di appartenenza, posseda i requisiti previsti dal Codice. Si tratta, infatti, di servizi tecnico amministrativo -



Autorità Nazionale Anticorruzione

Ufficio Piani di vigilanza e vigilanze speciali

Il Dirigente

legali, indicati negli allegati IIA e IIB del Codice per i quali, ai sensi dell'art 42 del Codice medesimo, l'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento deve dimostrare di possedere i requisiti di capacità tecnico-economica prescritti dal Codice che devono necessariamente essere quelli dei professionisti. Pertanto, per l'individuazione dei soggetti che possono espletare l'incarico di stima dell'impianto non può che farsi riferimento all'art. 90, comma 1, lettere d),e),f),f-bis), g),h) del Codice.

Con specifico riferimento poi al servizio di stima dell'impianto, lo stesso servizio è annoverato, all'art. 51 del Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 recante il "Regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto", tra quelli di stretta competenza delle professioni di ingegnere e architetto. Inoltre, il "Testo unico della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell'ingegnere e dell'architetto", contenuto nella legge 2 marzo 1949, n. 143, tra le prestazioni professionali contempla, all'art.5, le perizie estimative dei beni in forma di parere verbale o di lettera.

Relativamente alla questione del divieto di subappalto vigente per i servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura (comma 3 dell'art. 91 del Codice), sebbene non vi sia il divieto assoluto come per gli incarichi di progettazione, il limite consentito dalla norma per tale tipologia di servizi, in cui rientra per le ragioni su esposte la stima degli impianti, resta stabilito nella misura massima del 30% della prestazione e, comunque, l'eventuale affidamento in subappalto deve essere richiesto nell'offerta, esplicitamente previsto nel contratto di affidamento e autorizzato dalla stazione appaltante prima dell'esecuzione.

Si comunica, pertanto, che il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza dello scorso 2 settembre 2015, dopo aver valutato la documentazione e le controdeduzioni pervenute ed alla luce delle considerazioni sopra riportate, ha deliberato, a conclusione del relativo procedimento, di richiamare codesto Comune, per il futuro, alla corretta applicazione della normativa di riferimento.

Filippo Romano